

**COMUNE DI SCARLINO**  
**(Provincia di Grosseto)**

**PIANO TRIENNALE**  
**DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**2013-2015**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 25.06.2013

- 1. Premessa**
- 2. I soggetti preposti al contrasto della corruzione**
  - 2.1 L'Autorità nazionale anticorruzione**
  - 2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica**
  - 2.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione**
- 3. Contenuto e finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione**
- 4. Individuazione delle attività a rischio**
- 5. Individuazione dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione**
  - 5.1 Misure comuni a tutte le attività a rischio**
  - 5.2 Misure specifiche**
  - 5.3 Controllo delle decisioni**
- 6. Obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione. Individuazione dei referenti.**
- 7. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti**
- 8. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere**
- 9. Obblighi di trasparenza**
- 10. Formazione**
- 11. Monitoraggio sul funzionamento e sull'osservanza del piano**
- 12. Responsabilità in caso di mancato rispetto del piano**
- 13. Aggiornamento e adeguamento del piano**

## **1.Premessa**

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

Il provvedimento dà attuazione ai principi dettati dalla Convenzione dell’organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31.10.2003 e dalla Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27.01.1999.

La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

La legge n. 190/2012 sancisce pertanto l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il predetto piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dall’organo di governo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per l’anno 2013 il termine è stato differito al 31 marzo dall’art. 34-bis, comma 4 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Per gli enti locali, il comma 60 dell’articolo 1 della L. 190/2012 stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 28 marzo 2013, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini volti alla piena attuazione della legge con particolare riguardo alla definizione del piano di prevenzione della corruzione, all’adozione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici e del codice di comportamento.

Tali intese ad oggi non sono state emanate

Il Sindaco con proprio decreto n.8 del 25.03.2013 ha provveduto ad individuare il Segretario Comunale dell’ente quale Responsabile della prevenzione della corruzione.

Pur in assenza delle intese in sede di Conferenza Unificata, ad oggi non ancora adottate, anche tenuto conto del sistema sanzionatorio previsto per il responsabile anticorruzione ,in caso di reati di corruzione accertati all’interno dell’ente, salvo che provi l’adozione del piano e la effettiva vigilanza sul suo rispetto, si è ritenuto di elaborare e proporre all’approvazione dell’organo di indirizzo politico un piano anticorruzione che sarà adeguato e aggiornato, se necessario, a seguito della pubblicazione delle suddette intese .

## **2. I soggetti preposti al contrasto della corruzione**

Con la legge n.190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri soggetti incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

### **2.1 L’Autorità nazionale anticorruzione**

L’Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.

L’Autorità nazionale anticorruzione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) analizza le cause ed i fattori della corruzione ed individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- f) esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

## **2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali;
- c) predispose il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

## **2.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione**

Tutte le amministrazioni devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Al responsabile della prevenzione della corruzione sono assegnati i seguenti compiti :

- a) proporre all'organo di indirizzo politico il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- b) definire le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano;
- d) proporre la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

- e) verificare, d'intesa con il Responsabile competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell'amministrazione una relazione sui risultati dell'attività svolta e trasmettere la medesima all'organo di indirizzo politico;
- g) riferire, nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Responsabile lo ritenga opportuno, sull'attività svolta.

### **3. Contenuto e finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Il piano di prevenzione della corruzione ha come finalità la prevenzione della corruzione e/o dell'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'ente al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi necessari, per la prevenzione del rischio stesso.

In particolare il piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei responsabili dei servizi;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee, nel possibile, a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini e delle modalità, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare eventuali specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

### **4. Individuazione delle attività a rischio**

La base di partenza del piano è data dalla valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione. Il legislatore ha individuato quali attività a rischio di corruzione le seguenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera .

Alle suddette attività si ritiene di dover aggiungere:

- e) gestione delle entrate tributarie e attività di accertamento e verifica dell'evasione;
- f) procedimenti di irrogazione di sanzioni;
- g) attività di verifica e di controllo del territorio;
- h) gestione dei beni demaniali e patrimoniali ;
- i) attività di verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente;
- l) attività di verifica e controllo dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte degli

affidatari dei servizi e delle forniture aventi carattere continuativo;  
m) pianificazione urbanistica  
n) incarichi

## **5. Individuazione dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.**

Il presente piano prevede misure comuni, applicabili a tutte le attività a rischio, come sopra individuate e, per alcune di esse, misure specifiche.

### **5.1 Misure comuni a tutte le attività a rischio**

Per i procedimenti ad istanza, stante l'obbligo di pubblicare sul sito internet gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, occorre dare puntuale applicazione alla normativa vigente, al fine di garantire la massima trasparenza ed evitare rischi connessi a fenomeni di corruzione.

Tutti i procedimenti amministrativi devono concludersi con provvedimenti espressi assunti nella forma di deliberazioni della Giunta o del Consiglio Comunale, determinazioni dei Responsabili dei servizi, decreti, ordinanze, concessioni, autorizzazioni, nulla osta, ecc. Tali atti devono contenere la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale in modo da consentire in maniera chiara e trasparente, per chiunque vi abbia interesse, la ricostruzione di tutte le fasi dell'istruttoria ed i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale.

I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. Si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico,

### **5.2 Misure specifiche relative a:**

#### **- Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.**

I principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità costituiscono principi generali del sistema dell'evidenza pubblica.

Il potere discrezionale della P.A. di integrare, tramite il bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara e non deve, inoltre, tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato

L'introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischio di corruzione.

Per tale ragione, nella redazione dei bandi di gara i responsabili dei settori dovranno ispirarsi, nel determinare i requisiti di ammissione alle procedure di gara, ai citati principi di proporzionalità ed adeguatezza, che costituiscono anche criteri di legittimità degli atti amministrativi.

#### **-Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere**

La giurisprudenza ha chiarito che il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra gli originari contraenti; poiché presuppone una nuova negoziazione tra le medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico, il rinnovo costituisce una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperienza delle procedure selettive di evidenza pubblica. L'istituto della proroga del contratto, diversamente dal rinnovo, determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso. Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le

differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici. Pertanto possono essere consentiti solo in quanto oggetto di specifica previsione normativa ed entro particolari ambiti

**- Procedure di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**

La concessione di contributi e benefici economici è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Questa regola generale, è posta, non soltanto a garanzia della "par condicio" tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa.

La concessione di contributi e vantaggi economici è disciplinata da disposizioni regolamentari adottate in attuazione della L. n. 241/1990. Il pieno rispetto della disciplina regolamentare e del disposto dell'art. 26 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche e ad enti pubblici e privati, costituisce requisito essenziale delle modalità di erogazione.

**- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali .**

La gestione dei beni demaniali e patrimoniali deve corrispondere ai principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l'azione amministrativa e deve essere affidata nel rispetto delle norme regolamentari dell'ente. L'interesse alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio pubblico costituisce espressione dei principi di buon andamento e di sana gestione. I Responsabili dei settori che affidano in gestione i beni del comune devono vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e verificare che i canoni stabiliti nei contratti siano effettivamente versati nei termini previsti, attivando, in caso negativo le procedure necessarie.

### **5.3 Controllo delle decisioni**

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni, ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Le informazioni che debbono essere messe sul sito istituzionale dell'ente, sia nell'Albo Pretorio on line, sia in adempimento del D.Lgs 14.03.2013 n.33 rendono effettivo il controllo da parte dei cittadini sull'attività dell'Amministrazione comunale. L'ampia e completa diffusione delle informazioni costituisce di per sé un deterrente rispetto a comportamenti scorretti ed un' incisiva forma di controllo, esercitabile da ciascun cittadino da qualsiasi punto di accesso alla rete internet. Ulteriore controllo rispetto agli atti, individuati nel presente piano a rischio corruzione, sarà espletato nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo lo specifico regolamento sui controlli interni e le linee guida approvate dalla Giunta Comunale.

### **6 . Obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione. Individuazione dei referenti.**

Ai sensi della circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica , il Comune designa ciascun Responsabile di settore referente per la prevenzione della corruzione. Ogni referente, è tenuto a:

- a) a dare immediata informazione al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione della conoscenza di fatti, attività o atti, che si pongano in contrasto con le direttive indicate nel presente atto;
- b) ad applicare puntualmente i principi del piano e vigilare sulla corretta e puntuale applicazione dei principi di cui al presente piano da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria struttura;

- c) a fornire ogni tempestiva informazione e/o relazione richiesta dal Responsabile comunale della prevenzione della corruzione;
- d) ad adempiere tempestivamente agli obblighi informativi di cui al successivo punto 8;
- e) a proporre eventuali azioni e/o attività migliorative ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente piano.

Le informazioni di cui alla precedente lettera c) debbono essere fornite non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvo il caso d'urgenza espressamente indicato dal Responsabile comunale della prevenzione della corruzione. In quest'ultimo caso l'informazione deve essere resa immediatamente.

### **7. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti**

I referenti individuati ai sensi del precedente punto 6 devono effettuare il monitoraggio delle attività svolte negli uffici ai quali sono preposti. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del vigente regolamento comunale.

### **8. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.**

Nell'ambito degli obblighi informativi di cui al precedente punto 6, ciascun Responsabile di settore che si trovi in eventuali relazioni di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano con il Comune contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere è tenuto a dare immediata comunicazione al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione. Lo stesso provvede ad individuare altro soggetto responsabile del procedimento amministrativo e dell'adozione del provvedimento finale. Nel caso in cui i rapporti attengano alla gestione di rapporti contrattuali di natura continuativa, il Responsabile comunale della prevenzione della corruzione provvederà a dare immediata informazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale che potranno adottare gli eventuali mutamenti organizzativi ritenuti necessari. Qualora le relazioni di parentela o affinità su esposte siano riferibili ad un responsabile di procedimento, il responsabile del settore provvederà alla sua sostituzione o avocherà a sé il procedimento amministrativo.

### **9. Obblighi di trasparenza**

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" dei documenti, dei dati e delle informazioni individuate dal D.Lgs 14.03.2013 n.33.

Con successivo provvedimento si procederà all'integrazione del presente Piano con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.Lgs .33/2013, verranno definite le modalità per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione .

### **10. Formazione**

Il comma 11 dell'art.1 della L.n.190/2012 demanda alla Scuola superiore della pubblica amministrazione la predisposizione di percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità.

In attesa della predisposizione dei predetti percorsi formativi, eventualmente aperti anche ai dipendenti degli enti locali, si prevede di realizzare entro il triennio di vigenza del piano i seguenti



momenti di formazione, dedicati al personale dipendente responsabile di settore o comunque interessato alle attività a rischio e alla prevenzione del fenomeno, descritte nel presente piano:

- a) La legge sul procedimento amministrativo e le tecniche di redazione degli atti amministrativi;
- b) Le procedure ad evidenza pubblica ed i contratti della Pubblica amministrazione;
- c) La normativa anticorruzione, la disciplina delle incompatibilità dei dipendenti pubblici, il codice di comportamento;
- d) La disciplina della trasparenza dell'attività amministrativa.

Le giornate di formazione potranno essere realizzate in collaborazione con la Scuola di Formazione Enti Locali della Provincia di Grosseto .

### **11. Monitoraggio sul funzionamento e sull'osservanza del piano**

La verifica del funzionamento e dell'osservanza del piano prevista viene assicurata dal Responsabile comunale della prevenzione della corruzione con le seguenti attività:

- 1) realizzazione del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa;
- 2) redazione di una relazione annuale sulla validità del piano, da trasmettere all'Organo esecutivo e pubblicare on line sul sito internet dell'Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno;
- 4) presentazione di proposte di modifica o di adeguamento del piano.

### **12. Responsabilità in caso di mancato rispetto del piano**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, è responsabile ai sensi 21 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 14, della L. 190/2012.

Per i Responsabili dei settori il piano costituisce espressa direttiva ed il mancato rispetto dello stesso potrà costituire motivo di revoca dall'incarico.

In ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di rilevanza penale, la violazione delle misure previste dal piano, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L. 190/2012.

### **13. Aggiornamento e adeguamento del piano**

Il presente piano ha validità triennale e potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede di verifica annuale, da compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito:

- 1) delle indicazioni eventualmente fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ;
- 2) delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica;
- 3) delle intese in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, con le quali vengono definiti gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, per enti locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge 190/2012;
- 4) delle indicazioni fornite dai Responsabili di settore, in quanto referenti ai fini dell'attuazione del presente piano;
- 5) delle indicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo le risultanze dell'attività di monitoraggio.

Scarlino, 19.06.2013

Il Responsabile della prevenzione della corruzione  
d.ssa Roberta Pireddu